

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 87/2001 Reg. Dec.

N. 973 Reg. Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 973/2000 proposto dalla

COOPERATIVA xxxxxxxx COSTRUZIONI a r.l.,

in persona del legale rappresentante Arch. xxxxxxxx xxxxxxxx, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Zampardi, presso il cui studio in Palermo, Via Dante n. 25, elettivamente domiciliata;

contro

il Sig. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cicero ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giusti 21 presso lo studio dell'Avv. Anna Galioto

e nei confronti

del COMUNE DI xxxxxxxx, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza n. 539/2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. I), del 7.4.2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avv. G. Cicero per xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Antonio Andò;



mi

Uditi alla pubblica udienza dell'8 novembre 2000 l'Avv. M. Zampardi per la Cooperativa appellante e l'vv. G. Cicero per xxxxxxx-xx xxxxxxx ;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### F A T T O

Il Comune di xxxxxxx, con avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 45 del 5.11.1999, bandiva pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del nuovo collettore basso delle acque nere e relativi allacciamenti, per un importo a base d'asta di £. 1.847.427.060 (lire un miliardo ottocentoquarantasettemilioni quattrocentoventisette-mila sessanta).

Il punto 11, lett. n) del bando di gara prevedeva l'obbligo, a pena di esclusione, per le imprese partecipanti di presentazione di una dichiarazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della l.r. 13.9.1999 n. 20, con sottoscrizione autenticata (ex lege n. 15/68), nella quale l'impresa indicasse dettagliatamente i mezzi a propria disposizione per l'esecuzione dei lavori. La successiva lett. o) del medesimo punto 11 del bando prevedeva, poi, la presentazione di una dichiarazione autenticata con la quale l'impresa dichiarasse se nell'esecuzione dei lavori intendeva avvalersi di noli a freddo; al riguardo, il bando prevedeva espressamente che la mancata presentazione di tale dichiarazione non avrebbe comportato l'esclusione dalla gara ma solo il diniego di cui all'autorizzazione dell'art. 21 della l.r. n. 20/99.

Alla gara partecipavano n. 149 imprese, di cui 113 (tra le quali l'appellante) ammesse. La Commissione escludeva, invece, dalla gara,



senza operare alcuna distinzione, sia le imprese che non avevano presentato la dichiarazione prevista al p. 11 lett. n) del bando di gara, ove indicati dettagliatamente i mezzi a disposizione per l'esecuzione dei lavori, sia quelle che non avevano presentato la dichiarazione di cui alla successiva lett. o) dello stesso p. 11 di volersi avvalere dei noli freddo, nonchè quelle imprese che non avevano presentato nessuna delle due dichiarazioni.

La Ditta xxxxxxxx xxxxxxx , esclusa dalla gara per non avere presentato la dichiarazione prevista dalla lett. n) del bando, avendo piuttosto prodotto quella di cui alla lett. o), impugnava la parte del verbale in cui disposta la propria esclusione ritenendo che la presentazione, da essa effettuata, della dichiarazione di volersi avvalere del noleggio dei mezzi per l'esecuzione dei lavori fosse da intendersi alternativa rispetto a quella relativa alla disponibilità dei mezzi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. I<sup>a</sup> accoglieva il ricorso con sentenza n. 539/2000 dell'7.4.2000.

La Ditta xxxxxxxx Costruzioni S.r.l. - controinteressata in prime cure – propone ora appello avverso tale sentenza, ritenendo che la dichiarazione di cui alla lett. n) dovesse essere presentata in ogni caso in quanto prevista con comminatoria di esclusione dal bando di gara.

Si costituisce, con memoria, l'impresa individuale xxxxxxxx xxxxxxx chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa viene in trattazione alla pubblica udienza dell'8.11.2000 e trattenuta in decisione.



## DIRITTO

L'appello è infondato.

L'art. 21 della legge n. 20 del 13.9.1999 prescrive al primo comma che le Imprese indichino dettagliatamente, in sede di presentazione dell'offerta, i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori e, qualora intendono avvalersi di noli a freddo lo dichiarino nella medesima sede di presentazione dell'offerta, costituendo la mancata presentazione di quest'ultima dichiarazione causa di diniego della autorizzazione nel senso successivamente richiesta.

Appare ovvia l'interpretazione, in coerenza con i principi dell'art. 12 delle preleggi, che la mancata indicazione di possesso di attrezzature proprie e la contestuale indicazione di volere, per le stesse finalità strumentali, avvalersi di noli a freddo assolvono al duplice interesse pubblico sotteso dalla norma: verificare la capacità tecnica, in termini di disponibilità di mezzi, dell'Impresa per la conduzione dei lavori al fine di evitare che la trasparenza del procedimento di evidenza pubblica sia aggirata da un successivo ricorso all'affidamento di noli, non dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta.

L'art. 21, c. 1, della l.r. n. 20/99 non può, infatti, che essere interpretato secondo il significato palese delle parole e della loro logica connessione.

Su tali presupposti si deve concludere che la presentazione di una dichiarazione che indichi dettagliatamente i mezzi a disposizione dell'Impresa quando la stessa Impresa dichiara di volersi servire di mezzi presi a noleggio non avrebbe alcun senso. Tanto anche in con-



siderazione del fatto che la decisione dell'Impresa di volersi avvalere di noli a freddo è, nella maggior parte dei casi, determinata dal fatto che i mezzi propri dell'impresa stessa risultano impiegati nella esecuzione di lavori differenti; ragion per cui quegli stessi macchinari non possono di certo considerarsi disponibili per altri e diversi lavori.

Tale interpretazione della norma appare rispondente alla intenzione del legislatore di assicurare che l'impresa aggiudicataria sia dotata degli strumenti necessari all'esecuzione dei lavori appaltati o, in caso contrario, dichiarare preventivamente il ricorso ad attrezzature noleggiate, restando così esclusa qualsiasi forma di cessione illecita di tutte o parte delle forniture di beni e servizi correlati ai lavori. Poiché i mezzi di cui avvalersi o sono propri dell'Impresa o assunti mediante noli a freddo è, quindi, ovvio che, nel caso in cui l'Impresa ritenga di avvalersi di macchinari noleggiati per ciò stesso non afferma la volontà di avvalersi di mezzi propri per lo stesso fine e, pertanto, non è onerata della proposizione della relativa dichiarazione.

La legge disciplina, infatti, l'ipotesi positiva di espressione della dichiarazione e solo questa, tanto da indicare dettagliatamente l'oggetto delle singole indicazioni riguardo ai mezzi.

La circostanza che il bando abbia fatto seguire, alla indicazione di entrambe le ipotesi, la comminatoria di esclusione non è discendente dal portato normativo e non appare congrua.

Peraltro la ricorrente, in prime cure, ha impugnato anche il bando "de quo" per la parte di interesse e la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso, ha inciso sulla ipotesi della alternatività dal bando

stesso eventualmente disciplinata.

La decisione del primo giudice, rigettando il ricorso incidentale di xxxxxxxx Costruzioni, ribadisce, che la esclusione delle Imprese per non aver presentato né la dichiarazione di cui alla lett. o) né quella di cui alla lett. n) del p. 11 si appartiene ad altra logica e non è contestata per le ragioni stesse addotte dal primo giudice sulla alternatività delle ipotesi sopra considerate e che si confermano.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Lire 3.000.000 (lire tremilioni) a carico dell'appellante e in favore dell'appellato costituito. Nulla spese nei confronti del Comune di xxx - xxxx non costituito.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello di cui in epigrafe.

Spese liquidate a carico dell'appellante in Lire 3.000.000 (lire tremilioni) in favore dell'appellato costituito. Nulla spese nei confronti del Comune di xxxxxxxx.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio dell'8 novembre 2000 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo Turco, Giorgio Giaccardi, Raffaele Tommasini, Antonio Andò, estensore, componenti.

Antonio Andò

*[Handwritten signatures]*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 26 FEB. 2001

(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

(Dott.ssa Luciana Gugliotta)

*Luciana Gugliotta*